

## **La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza**

### **Circolare n. 36/2009 del 14 ottobre 2009 sulle tasse e le spese in materia di fallimento**

#### **I. Premessa**

Avendo constatato l'esistenza di prassi divergenti – e non sempre conformi a quanto prescritto dall'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge sulla esecuzione e sul fallimento ("OTLEF", RS 281.35) – circa la determinazione delle tasse e delle spese in materia di fallimento, si ritiene necessario ricordare a tutti gli Uffici fallimenti del Cantone il modo di calcolare le tasse e le spese relative alle principali operazioni di liquidazione fallimentare, con riferimento in particolare alle indicazioni contenute nella sentenza CEF del 15 maggio 2008 (inc. 15.08.21).

#### **II. Istruzioni**

- 1. Apertura dell'incarto, adozione di misure cautelari, interrogatorio del fallito, allestimento dell'inventario e della lista dei creditori noti**

#### **Tasse**

**Tutte le operazioni di gestione e d'inventario** dell'Ufficio dall'apertura del fallimento fino alla scelta del modo di liquidazione (ordinario/sommario/sospensione per mancanza di attivo) vanno fatturate **fr. 50.-- per ogni mezz'ora** (art. 44 OTLEF), importo da raddoppiare per le operazioni compiute fuori sede fra le ore 20 e le ore 7, di domenica o nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi (art. 8 OTLEF).

Questa tassa comprende in particolare:

- l'adozione di misure cautelari (chiusura dei locali, apposizione dei sigilli, disdetta dei contratti di lavoro, presa in custodia dei contanti e valori, blocco dei conti, sequestro d'invii postali, ecc.);
- l'interrogatorio del fallito e di eventuali altre persone (compresa la loro convocazione);

- la ricerca degli attivi (compresi quelli impignorabili o rivendicati nonché i crediti e diritti);
- l'allestimento dell'inventario e della lista dei creditori noti (inclusa l'assunzione dell'estratto degli atti esecutivi a carico del fallito);
- tutti gli atti connessi alla (eventuale) continuazione dell'attività del fallito, comprese le vendite eseguite o autorizzate in tale contesto.

Anche i successivi chiarimenti ed accertamenti dell'attivo, come pure le modifiche dell'inventario, sono da tassare in conformità dell'art. 44 OTLEF.

L'Ufficio deve indicare nel protocollo il dettaglio delle operazioni così come la loro durata.

Può essere esposta una **tassa particolare** per le seguenti operazioni:

- trasferte: **fr. 2.--/km** (art. 14 OTLEF); include l'indennità per il tempo di spostamento (che quindi non è retribuibile secondo l'art. 44) e le spese di trasporto;
- incassi (e riversamenti) (cfr. *infra* ad 11);
- fornitura di atti ed informazioni alle parti: **fr. 9.--** (più fr. 40.--/mezz'ora dopo la prima mezz'ora), oltre **fr. 8.--/pagina** se l'informazione è rilasciata per scritto (art. 12 OTLEF), indipendentemente dal supporto (scritto, fax, Email o SMS), rispettivamente **fr. 2.--/pagina** se l'Ufficio trasmette solo la copia di un atto esistente (art. 9 cpv. 3 e 12 cpv. 3 OTLEF);
- custodia di beni mobili (art. 26 e 46 cpv. 2 lett. a OTLEF);
- amministrazione di fondi (art. 27 e 46 cpv. 2 lett. a OTLEF).

Non può invece essere esposta una **tassa particolare** per "l'apertura dell'incarto" né per gli scritti redatti in questa fase (ad esempio l'inventario e la lista provvisoria dei creditori, l'avviso di convocazione del fallito, la richiesta di un estratto dal registro fondiario, l'allestimento di una rogatoria, le iscrizioni nel protocollo, ecc.): vanno remunerati in funzione del tempo necessario al loro allestimento. La **tassa** per la tenuta del protocollo è inclusa nella **tassa** per l'allestimento del conto finale (cfr. *infra* ad 10). Pertanto, non si può, in materia di fallimento, prelevare la **tassa** dell'art. 42 OTLEF.

### **Spese ed esborsi**

Tutte le spese e gli esborsi vanno in linea di massima integralmente rimborsati (art. 13 cpv. 1 OTLEF). Ciò vale in particolare per le spese di:

- copertina;
- invii postali (le spese di trasmissione di fax o Email sono trascurabili);
- fotocopie (fr. 2.--/pagina, art. 9 cpv. 3 OTLEF), tranne per atti sottoposti a **tassa** (art. 13 cpv. 3 lett. a OTLEF);
- amministrazione di fondi (art. 27 cpv. 3 e 46 cpv. 2 lett. a OTLEF);
- prestazioni di terzi (ad es. intervento della polizia, sostituzione di cilindri, allestimento di una perizia, deposito di attivi, ecc.: art. 13 cpv. 1 OTLEF).

L'Ufficio deve indicare le spese e gli esborsi nella colonna corrispondente del protocollo.

## 2. Richiesta di autorizzazione a procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria ex art. 231 cpv. 1 LEF o di sospensione per mancanza di attivi

**Fr. 8.-- per pagina** iniziata o intera (art. 5 e 9 cpv. 1 lett. a OTLEF) e **fr. 2.-- per pagina** per le copie (art. 9 cpv. 3 OTLEF). Le spese postali vanno indicate a parte (nella relativa colonna del protocollo).

## 3. Grida giusta l'art. 232 LEF (sia in procedura ordinaria che in procedura sommaria)

La tassa per la pubblicazione della grida sul FUSC e sul FUC è di **fr. 40.--/ mezz'ora** di preparazione (art. 11 OTLEF). Comprende l'allestimento della richiesta, scritta o informatica, di pubblicazione.

Vanno aggiunte le spese di pubblicazione effettivamente pagate dall'Ufficio ai relativi Fogli (note FUC e FUSC) (art. 13 cpv. 1 OTLEF). Per tale pagamento, l'Ufficio può inoltre prelevare la tassa dell'art. 19 OTLEF (cfr. *infra* ad 11).

## 4. Avvisi speciali ai creditori giusta l'art. 233 LEF (mod. 14a F)

**Fr. 8.-- per pagina** iniziata o intera fino a 20 esemplari e **fr. 4.--** per ogni esemplare supplementare (art. 5 e 9 cpv. 1 lett. a OTLEF). Le spese postali vanno indicate a parte.

## 5. Assemblee dei creditori (art. 235 segg., 252 segg. e 255 LEF)

La tassa per gli *avvisi di convocazione* (mod. 5F) – comprensivi dell'ordine del giorno – è di **fr. 8.-- per pagina** iniziata o intera fino a 20 esemplari e **fr. 4.--** per ogni esemplare supplementare (art. 5 e 9 cpv. 1 lett. a OTLEF). Le spese postali vanno indicate a parte.

La tassa per la redazione del *rapporto* destinato all'assemblea dei creditori e per la *presidenza* dell'assemblea, compresa la stesura del *verbale*, è calcolata secondo l'attivo rivelato dall'inventario e ammonta a **fr. 400.--** se l'attivo fallimentare non supera fr. 500'000.--, e a **fr. 1'000.--** se invece supera fr. 500'000.-- (art. 45 OTLEF).

Vanno fatturate a parte eventuali costi della locazione di una sala fuori sede. La consultazione e la consegna di copie del verbale sono sottoposte a tassa (art. 12, risp. 9 cpv. 3 OTLEF).

## 6. Allestimento e deposito della graduatoria (art. 244 segg. LEF)

La tassa è di **fr. 20.-- per** l'iscrizione e la verifica di **ogni credito**, compresi la redazione, la bella copia e il deposito della graduatoria (e dell'elenco delle insinuazioni, mod. 4a F) (art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF). La tassa va prelevata una sola volta, anche se la decisione viene registrata dopo il deposito (casi di cui agli art. 59 e 63 RUF). Nessun emolumento supplementare può essere chiesto per l'assegnazione al creditore di un termine per produrre (ulteriori) giustificativi.

Per ogni fondo, l'Ufficio può inoltre prelevare la tassa di **fr. 300.--** per l'allestimento dell'**elenco degli oneri** (art. 29 cpv. 1 e 4 cpv. 2 lett. c OTLEF).

Gli **avvisi speciali** dell'art. 249 cpv. 3 LEF ai creditori le cui insinuazioni non sono state integralmente ammesse vanno fatturati **fr. 8.-- per pagina** iniziata o intera (art. 5 e 9 cpv. 1 lett. a OTLEF). Le spese postali vanno indicate a parte.

La **consultazione** della graduatoria è sottoposta alla tassa dell'art. 12 OTLEF, come pure la consegna di una copia (fr. 2.--/pagina: art. 9 cpv. 3 LEF).

La tassa per la pubblicazione dell'avviso di deposito (art. 249 cpv. 2 LEF) sul FUSC e sul FUC è di **fr. 40.--/mezz'ora** di preparazione (art. 11 OTLEF). Comprende l'allestimento della richiesta, scritta o informatica, di pubblicazione.

Vanno aggiunte le spese di pubblicazione effettivamente pagate dall'Ufficio ai relativi Fogli (note FUC e FUSC) (art. 13 cpv. 1 OTLEF). Per il loro pagamento, l'Ufficio può inoltre prelevare la tassa dell'art. 19 OTLEF (cfr. *infra* ad 11).

#### **7. Realizzazione dei beni della massa (art. 256 segg. LEF)**

Le tasse connesse alla realizzazione dei beni della massa sono stabilite in applicazione analogica degli art. 29, 30, 32 e 36 OTLEF (art. 46 cpv. 2 let. c. OTLEF).

Il **supplemento alla tassa d'incanto** previsto quando la realizzazione dura più di un'ora (art. 30 cpv. 5 OTLEF) è di **fr. 50.-- per ogni mezz'ora** (e non di fr. 40.--).

#### **8. Decisioni di cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF (mod. 7F)**

La tassa è di **fr. 20.-- per ogni decisione** di cessione (art. 46 cpv. 1 lett. d OTLEF), indipendentemente dal dispendio di tempo dedicato dall'Ufficio all'operazione, fatta salva la remunerazione speciale dell'art. 47 OTLEF (cfr. *infra* ad 18). La tassa comprende l'allestimento delle copie (art. 13 cpv. 3 lett. a OTLEF). Le spese postali vanno indicate a parte.

La tassa per la **circolare** con cui l'Ufficio comunica l'offerta di rinuncia a determinate pretese della massa e di cessione ai creditori è di **fr. 8.-- per pagina** iniziata o intera fino a 20 esemplari e **fr. 4.--** per ogni esemplare supplementare (art. 5 e 9 cpv. 1 lett. a OTLEF). Le spese postali vanno indicate a parte.

#### **9. Decisioni concernenti le rivendicazioni (art. 242 LEF)**

La tassa è di **fr. 20.-- per ogni decisione** sulle rivendicazioni (art. 46 cpv. 1 lett. b OTLEF), indipendentemente dal dispendio di tempo dedicato dall'Ufficio all'operazione, fatta salva la remunerazione speciale dell'art. 47 OTLEF (cfr. *infra* ad 18). La tassa comprende le copie per le parti e per l'Ufficio (art. 13 cpv. 3 lett. a OTLEF). Le spese postali vanno indicate a parte.

#### **10. Allestimento e deposito dello stato di riparto e del conto finale (art. 261-263 LEF)**

La tassa per l'allestimento e il deposito dello **stato di riparto** è di **fr. 200.--**; se l'operazione richiede più di un'ora, la tassa è aumentata di **fr. 50.-- per ogni mezz'ora**

**supplementare** (art. 46 cpv. 1 lett. c OTLEF). La tassa di scritturazione dell'art. 9 OTLEF non può essere prelevata.

La tassa per l'allestimento e il deposito del **conto finale** è di **fr. 200.--**; se l'operazione richiede più di un'ora, la tassa è aumentata di **fr. 50.-- per ogni mezz'ora supplementare** (art. 46 cpv. 1 lett. c OTLEF). Il conto finale, che elenca gli attivi (ricavi) e i passivi (spese e debiti) della massa, è parte integrante dello stato di riparto (cfr. art. 2 n. 8 RUF). La tassa include la remunerazione per la tenuta e il controllo del protocollo (art. 8 segg. RUF e mod. 2F) e del conto tasse e spese (mod. 12F), che nel Ticino è parte integrante del protocollo. La tassa di scritturazione dell'art. 9 OTLEF non può essere prelevata.

La tassa per gli **avvisi di deposito** dello stato di riparto e del conto finale ai creditori (mod. 10F) e al fallito (mod. 10a F) è di **fr. 8.-- per pagina** iniziata o intera fino a 20 esemplari e **fr. 4.--** per ogni esemplare supplementare (art. 5 e 9 cpv. 1 lett. a OTLEF). Le spese di fotocopia dell'esemplare dello stato di ripartizione destinato al debitore sono incluse nella tassa di fr. 200.-- (art. 13 cpv. 3 lett. a OTLEF). Le spese postali vanno indicate a parte.

#### **11. Pagamento delle spese e dei debiti della massa**

La tassa per il pagamento dei debiti della massa (fatture della Pretura, del FUC e del FUSC, ecc.) è di **fr. 5.--**, e se supera fr. 1'000.-- del **5% ma al massimo fr. 500.--** (art. 19 e 46 cpv. 2 lett. b OTLEF). La tassa include l'incasso (di crediti, di ricavi, ecc.) delle somme con cui si è poi proceduto al pagamento o ai pagamenti.

#### **12. Ripartizione del ricavo (art. 264 LEF)**

La tassa per il **versamento del dividendo**, se questo non supera fr. 1'000.--, è di **fr. 5.--** e se supera fr. 1'000.-- del **5% ma al massimo fr. 500.--** (art. 19, 33 e 46 cpv. 2 lett. d OTLEF). La tassa include l'incasso del ricavo.

Questa tassa non può ovviamente essere prelevata nei casi in cui il prezzo d'aggiudicazione è stato soluto per **compensazione o in altro modo** (cfr. art. 47 e 130 RFF), ma per la decisione che ammette che un credito pagabile in contanti sia pagato in altro modo può essere fatturata una tassa di **fr. 20.--** (art. 36 e 46 cpv. 2 lett. c OTLEF).

#### **13. Allestimento e invio degli attestati di carenza di beni (art. 265 LEF)**

La tassa per gli ACB (mod. 11F) è di **fr. 8.-- per pagina** iniziata o intera fino a 20 esemplari e **fr. 4.--** per ogni esemplare supplementare (art. 5 e 9 cpv. 1 lett. a OTLEF). Eventuali copie per il fallito, se egli le chiede, sono da fatturgli fr. 2.--/ pagina (art. 9 cpv. 3 OTLEF). Le spese postali vanno indicate a parte.

La tassa va ovviamente prelevata solo se l'ACB viene effettivamente emesso, ciò che in linea di massima non sarà il caso nelle procedure di liquidazione d'eredità giacenti.

#### **14. Allestimento e trasmissione del rapporto finale e dell'istanza di chiusura (art. 268 LEF)**

La tassa per l'allestimento e la trasmissione al Pretore del rapporto finale e dell'istanza di chiusura è di **fr. 200.--**; se l'operazione richiede più di un'ora, la tassa è aumentata di **fr. 50.-- per ogni mezz'ora supplementare** (art. 46 cpv. 1 lett. c OTLEF); se invece dura mezz'ora o meno, la tassa dovrebbe essere dimezzata. La tassa di scritturazione dell'art. 9 OTLEF non può essere prelevata. Le spese postali vanno indicate a parte.

#### **15. Pubblicazione del decreto di chiusura o di sospensione per mancanza di attivo**

La tassa per la pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento (art. 268 cpv. 4 LEF) o di sospensione per mancanza di attivo (art. 230 cpv. 2 LEF) sul FUSC e sul FUC è di **fr. 40.--/mezz'ora** di preparazione (art. 11 OTLEF). Comprende l'allestimento della richiesta, scritta o informatica, di pubblicazione.

Vanno aggiunte le spese di pubblicazione effettivamente pagate dall'Ufficio ai relativi Fogli (note FUC e FUSC) (art. 13 cpv. 1 OTLEF). Per il pagamento, l'Ufficio può inoltre prelevare la tassa dell'art. 19 OTLEF (cfr. infra ad 11). Questi importi devono essere stimati il più precisamente possibile (le spese FUC e FUSC dovrebbero del resto essere le stesse in tutti i casi, visto che cambia solo il nome del fallito/fallita).

#### **16. Archiviazione dell'incarto e della contabilità del fallito**

La OTLEF non prevede tasse particolari per la conservazione e l'archiviazione degli incarti di fallimento e della contabilità del fallito. In virtù dell'art. 1 cpv. 2 OTLEF, la Camera autorizza gli Uffici fallimenti a prelevare le seguenti tasse:

- **per ogni incarto fallimentare: fr. 15.-- più fr. 1.50/anno iniziato** per ogni scatola, tassa da dimezzare se il volume dell'incarto è inferiore alla metà di un classeur (o di una scatola semplice), e da moltiplicare con il numero di classeurs (o di scatole) se detto volume supera quello di un classeur/scatola:
- **per la contabilità: fr. 20.-- più fr. 12.--/anno iniziato** per ogni scatola di 8 classeurs.

Le prestazioni coperte dalla tassa di archiviazione includono tutte le operazioni per la conservazione e l'archiviazione degli incarti e delle contabilità e documenti dei falliti, compresa la loro eliminazione o il loro trasferimento agli archivi dello Stato alla fine del periodo di deposito, nonché, per le amministrazioni speciali, il loro deposito presso l'Ufficio fallimenti, ad eccezione delle operazioni esplicitamente previste dalla OTLEF.

Sono segnatamente riservate le tasse previste per le misure cautelari e per la cernita dei documenti (contabili e non) da acquisire agli atti del fallimento (art. 44 lett. a OTLEF), per le trasferte (art. 14 OTLEF), per la consultazione degli atti e le informazioni (art. 12 OTLEF) e per l'allestimento di fotocopie non destinate all'incarto (art. 9 cpv. 3 OTLEF).

Per lo **stoccaggio di contabilità e documenti in formato elettronico**, la tassa per la registrazione dei dati, la loro cancellazione dal supporto originale e il loro trasferimento

sullo spazio dedicato sono remunerate secondo la tariffa dell'art. 44 OTLEF. Eventuali spese per l'intervento di uno specialista e per la messa a disposizione del supporto elettronico per la registrazione dei dati sono a carico della massa fallimentare (art. 13 cpv. 1 OTLEF).

#### 17. Altre tasse e spese; divieto degli arrotondamenti

Tutte le altre tasse e spese da addebitare ai creditori devono essere **enumerate in dettaglio**.

Ciò vale in particolare per:

- gli scritti: **fr. 8.--/ pagina** iniziata o completa (art. 9 cpv. 1 OTLEF);
- le comunicazioni telefoniche, in uscita come in entrata, lettura e classificazione di fax, Email o SMS ricevuti dall'Ufficio: **fr. 5.--** (art. 10 OTLEF);
- le fotocopie di atti esistenti: **2.--/unità** (art. 9 cpv. 3 OTLEF).

Non può essere prelevata una tassa per le copie di atti già sottoposti a tassa (art. 13 cpv. 3 lett. a OTLEF) né per le copie per l'incarto (art. 9 cpv. 2 OTLEF).

Non sono autorizzati arrotondamenti.

#### 18. Rimunerazione speciale per particolari indagini (art. 47 OTLEF)

Se l'Ufficio ritiene di aver diritto a un'indennità speciale giusta l'art. 47 OTLEF per indagini particolari e dispendiose in tempo in merito a questioni di fatto o di diritto, esso deve, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre all'autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una **distinta particolareggiata** delle operazioni per le quali chiede l'indennità in questione e che non sono già tariffate nella OTLEF (art. 84 RUF).

Possono essere retribuite in tal modo soltanto operazioni specificamente indicate e di particolare difficoltà, purché utili e proporzionate al risultato perseguito (ovvero la massimizzazione dell'attivo fallimentare), ad esclusione delle attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici. In particolare, le operazioni di rintracciamento e di realizzazione degli attivi del fallito non devono venire a costare più del ricavato che si può ragionevolmente aspettare dalla loro realizzazione (cfr. CEF 11 agosto 2008 [inc. 15.08.45], cons. 3.7).

Prestazioni necessarie di professionisti (avvocato, perito contabile, ecc.) a favore della massa vanno computate quali esborsi secondo quanto pattuito tra la massa e il professionista (art. 13 cpv. 1 OTLEF).

III. Per facilitare l'applicazione delle istruzioni che precedono, viene allegata alla Circolare una tabella riassuntiva.

IV. La presente circolare entra immediatamente in vigore.

V. Intimazione a:

- UEF di Mendrisio, Mendrisio;
- UF di Lugano, Viganello;
- UEF di Bellinzona, Bellinzona;
- UEF di Locarno, Locarno;
- UEF di Vallemaggia, Cevio;
- UEF della Riviera, Biasca;
- UEF di Blenio, Acquarossa;
- UEF di Leventina, Faido.

Comunicazione al Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della Giustizia,  
Bellinzona.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello  
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

Il segretario